



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali

Divisione IV – “Emittenza radiotelevisiva. Contributi”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto direttoriale del 4 agosto 2021 prot. n. 116610 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2020 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B.

TENUTO CONTO di quanto previsto dal comma 8 dell'art 5 del DPR 146/2017 in tema di controlli *“Il Ministero effettua idonei controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento”* e di quanto previsto dall' art. 21-nonies della legge 7/8/1990, n. 241 in tema di annullamento d'ufficio *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge...”*

VISTO l'articolo 1, comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) così modificato dall'art. 1, comma 619, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021 che stabilisce che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative”*.

VISTA la legge 26 ottobre 2016 n. 198 che ha istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e in particolare l'art. 1 comma 4 che prevede :*“Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo...”*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146 recante *“Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e*

radiofoniche locali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239, d’ora in avanti indicato come “Regolamento”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2017, n. 263, con il quale sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n.146;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTO l’art. 53, comma 16-ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che vieta, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, prestazioni di attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione in cui il dipendente abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, abrogato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato. (21G00231)*”;

VISTO l’articolo 2 del sopracitato Regolamento che definisce i seguenti *criteri di ripartizione delle risorse* presenti sul capitolo di bilancio del Ministero al sostegno finanziario all’emittenza radio e televisiva operante in ambito locale:

- a) 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell’articolo 7;
- b) 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell’articolo 7;

VISTI gli articoli 4 e 6 del Regolamento che stabiliscono rispettivamente i requisiti di ammissione ad usufruire dei contributi e i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi;

VISTO in particolare il comma 2 del suddetto articolo 6 che così recita: “*2. Nell’ambito dell’istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all’articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l’emittente collocata al centunesimo posto non può ottenere un contributo complessivo di importo più elevato di quella che si colloca al centesimo. Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria, in misura proporzionale ai punteggi individuali relativamente alle tre aree indicate nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1.*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020;

VISTO in particolare l’art 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, commi 616-619;

VISTA la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024", pubblicato sul supplemento ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 gennaio 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, con cui è stato disposto il riordino del Ministero dello sviluppo economico in attuazione degli articoli 2, 3 e 10 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 novembre 2021 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2021 con n. 1097;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2022 con il n. 100, con il quale all'avv. Francesco Soro è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

VISTE le assegnazioni di competenza sul capitolo 3125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito del centro di responsabilità - Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e Postali, per l'erogazione dei contributi a favore dell'emittenza televisiva e radiofonica locale per l'anno 2020 – al momento della adozione del decreto direttoriale del 4 agosto 2021- erano pari ad euro 53.693.029,00;

CONSIDERATO che le risorse disponibili per le emittenti radiofoniche e televisive locali, - al momento della adozione del decreto direttoriale del 4 agosto 2021-al netto dell'accantonamento di cui all'art 2 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 146/2017 - erano pari a € 53.156.098,71;

TENUTO CONTO che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 306956-2021 di variazione di bilancio nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul capitolo 3125 "Risorse provenienti da riparto del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" è stata disposta l'assegnazione complessiva di euro 48.392.796,00 quali somme provenienti dalla quota dell'extra-gettito derivante dal canone di abbonamento alla televisione per l'anno 2020 (di seguito "extra-gettito RAI 2020");

CONSIDERATO dunque che l'importo disponibile per le emittenti radiofoniche e televisive locali, derivante dall'extra-gettito RAI per l'anno 2020, al netto dell'accantonamento di cui all'art 2 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 146/2017, è pari ad euro 47.908.868,04;

TENUTO CONTO che le somme derivanti dall'extra-gettito RAI per l'annualità 2020 da destinare alle tv commerciali ammontano ad euro 38.686.410,94 da ripartire secondo i punteggi fissati con la nuova graduatoria;

RILEVATO che le risorse disponibili sul capitolo 3125 concesse alle emittenti televisive locali a

carattere commerciale per le domande di contributo per l'annualità 2020 con il decreto direttoriale del 4 agosto 2021 ammontano a € 42.923.549,71;

RILEVATA la necessità di procedere alla rideterminazione degli importi sulla base della nuova graduatoria approvata per l'anno 2020 (allegato A) e di procedere ad un nuovo riparto che tenga conto anche delle somme derivanti dall'extra-gettito RAI 2020 (allegato B);

TENUTO CONTO delle somme concesse con il decreto direttoriale del 4 agosto 2021 e delle conseguenti rideterminazioni alla luce della nuova graduatoria per l'anno 2020 approvata con il presente decreto direttoriale;

VISTA la relazione istruttoria (acquisita al prot. n. 39322 del 5 maggio 2022) con la quale si fornisce dettagliata informativa in merito all'esito dei nuovi accertamenti istruttori condotti d'ufficio sulla base dei quali il numero delle domande ammesse rimane invariato a 137 e il punteggio assegnato è stato oggetto di revisione per n. 21 società;

RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela annullando il decreto direttoriale del 4 agosto 2021 prot.n. 116610;

RAVVISATA ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 5 del Regolamento, la necessità di approvare e contestualmente di pubblicare sul sito del Ministero la graduatoria definitiva delle 137 domande ammesse al contributo per l'anno 2020 e gli elenchi degli importi spettanti alle emittenti televisive a carattere commerciale con la revisione dei punteggi e le conseguenti rideterminazioni degli importi;

D E C R E T A

ART. 1

In autotutela si annulla il decreto direttoriale del 4 agosto 2021 prot. n. 116610 e contestualmente si approva la nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2020 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B.

ART. 2

1.La Divisione IV "Emittenza Radiotelevisiva. Contributi" di questa Direzione Generale, incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento, provvederà alla pubblicazione dei relativi atti sul SITO WEB del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione COMUNICAZIONI/TV.

2. La medesima Divisione IV è autorizzata a procedere agli impegni di spesa che saranno assunto sul capitolo 3125 e alla successiva liquidazione, secondo quanto riportato in premessa, con eventuale compensazione delle somme di cui i beneficiari risultino debitori nei confronti del Ministero, anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146.

ART.3

Il Ministero si riserva di effettuare ulteriori controlli relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda che si dovessero rendere necessari in base ad elementi informativi al momento non disponibili, di verificare il corretto

adempimento degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146 e di adottare gli eventuali conseguenti provvedimenti di rideterminazione dei contributi spettanti alle emittenti assoggettate a controlli e verifiche, nonché di assumere le eventuali decisioni conseguenti agli esiti di contenziosi.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Soro

